



# **COMUNE DI CAPITIGNANO**

*Provincia L'Aquila*

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- [comune.capitignano@postecert.it](mailto:comune.capitignano@postecert.it)

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**Registro Generale n. 26**

**ORDINANZA  
N. 25 DEL 11-05-2026**

**Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE**

**Oggetto: PULIZIA CENTRI URBANI ANNUALITA' 2026 - ATTIVITÀ SU AREE PRIVATE RICADENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI RELATIVAMENTE A: 1) TAGLIO ERBA E PULITURA DEI TERRENI; 2) SPURGO E PULIZIA FOSSI E/O CANALI DI SCOLO.**

## **IL SINDACO**

**Premesso che:**

- i terreni incolti, terreni dove è già stato effettuato il raccolto, recintati e non, ubicati sia all'interno che nelle zone limitrofe i centri abitati con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi, oltre che fungere da nido per insetti e ratti che vanno a compromettere l'igiene cittadina.

**Considerato che:**

- è necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare le aree ricadenti all'interno dei centri abitati, nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, ecc.) delle acque meteoriche e di esondazione al fine di prevenire ed evitare situazioni determinanti rischi igienico sanitari, nonché pericolo di allagamenti;
- con l'approssimarsi della stagione estiva ed il manifestarsi delle alte temperature, si determinerà il disseccamento delle erbacce che creano seri e reali pericoli legati alla possibilità di innesco di incendi;
- l'intervento di taglio delle erbacce si rende obbligatorio e assume la connotazione dell'urgenza in considerazione di diversi fattori di rischio.

**Visto** l'articolo 29 del D.lgs. 285/1992.

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000 e in particolare l'art. 50 – comma 5.

**Ritenuto** di dover provvedere, stante l'urgenza ed il pericolo costante del verificarsi di incendi a causa delle sterpaglie presenti nel territorio comunale, ad:

- ordinare ai proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi, una serie di interventi di pulizia e manutenzione;
- ordinare ai proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi, frontisti delle strade comunali, il taglio e il controllo delle siepi, oltre che per il decoro anche al fine di garantire la sicurezza della circolazione di mezzi.

**Tenuto conto** che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. n. 241/1990.

**Visto** l'art. 50 del D. Lgs. N. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria.

**Visto** il D. Lgs. 18gosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli enti Locali”.

**Visto** il vigente Statuto Comunale.

## **ORDINA**

Ai proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi, di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati, che dovranno essere comunque tutti **effettuati ciclicamente** in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi:

1. Taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, esse divengano ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi.
2. Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse. In particolare:
  - a) allo sfalcio ed alla eliminazione della vegetazione in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;
  - b) alla pulizia ed all'espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione privati in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
  - c) al mantenimento delle sponde dei fossi laterali delle strade in modo da impedire il franamento di terreno;
  - d) all'espurgo dei fossi sotto i ponticelli;
  - e) al taglio dei rami e delle parti di siepi che si protendono dal proprio fondo oltre il ciglio della strada comunale o del marciapiede, ciò al fine di assicurare la necessaria

viabilità per la tutela della incolumità della circolazione e di rimuovere nel più breve tempo possibile alberi o ramaglie di qualsiasi dimensione che vengano a cadere sulle strade comunali o sui marciapiedi;

- f) a fare sagomare le siepi situate in curva, negli incroci e lungo i fronti stradali ad un'altezza non superiore a metri 1 e a una distanza adeguata a garantire buona visibilità;
- g) di non arare i loro fondi fino alla strada, ma di formare tra questa ed il loro fondo una adeguata capezzagna (almeno mt. 3) per poter compiere le necessarie manovre, con macchina od attrezzi agricoli, senza danneggiare la sede stradale o le ripe ed i fossi. Le capezzagne ed i terreni adiacenti le strade pubbliche devono essere mantenute costantemente pulite. Provvedendo allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere, anche parzialmente, dette superfici. In senso parallelo alla direzione dell'aratura, si deve mantenere una fascia di rispetto avente una larghezza minima di mt. 1 dal confine stradale o dalle ripe o dai fossi.

**E' fatto assoluto divieto di procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione.**

- 3. Taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio.
- 4. Escavazione, profilatura, ricalatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali.
- 5. **a tutti i conducenti dei mezzi agricoli**, di effettuare una accurata pulizia dei mezzi ed attrezzi prima di immettersi su strade comunali, al fine di evitare il deposito di zolle di terreno od altro sulle sedi stradali, che potrebbero essere causa di spiacevoli incidenti.

**S T A B I L I S C E**

che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura delle fosse sia rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e consegnato in discarica autorizzata.

**AVVERTE**

- Che in caso di inadempienza, i trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 c.p.;
- Che il comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati.

**INFORMA**

Il personale dell'ufficio di polizia locale e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia

interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo o, in alternativa, entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

### **DISPONE**

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione e di inviare copia della presente ordinanza alle competenti Autorità Giudiziarie. Si dispone la divulgazione della presente mediante affissione di manifesti sul territorio comunale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to Pucci Franco

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio  
dal giorno: 11-05-2026  
pubblicazione n. 349  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 11-05-2026

IL SINDACO  
F.to Pucci Franco

---

Copia conforme all'originale

Data 11-05-2026

IL SINDACO  
F.to Pucci Franco